



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n.154. – Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

E, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Marina Militare	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Gabinetto del Ministro - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Come noto, il Decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n.154 (di seguito indicato come D.M. 154/2009), recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto, all'art.6, che questo Dipartimento provvede a definire i programmi di addestramento del personale addetto ai citati servizi di sicurezza.

Considerato che, all'atto dell'entrata in vigore del D.M. in oggetto, era in via di predisposizione il decreto ministeriale in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza privata (DM 1 dicembre 2010, n.269), le cui previsioni avrebbero sicuramente recato conseguenze sull'applicazione delle disposizioni del regolamento in oggetto, si è ritenuto di attendere l'emanazione dello stesso prima di predisporre la direttiva di definizione dei programmi di formazione, avviando, contemporaneamente, una sperimentazione dei servizi sul territorio (vds., ad esempio, i porti di Ancona e Palermo).

Tenuto conto della necessità di armonizzare la disciplina del D.M. 154/2009 con il preesistente sistema di security previsto dal Reg. CE 725/2004 ed in considerazione dei risultati della sperimentazione, nonché delle problematiche, anche interpretative, evidenziatesi dall'entrata in vigore del citato D.M. si forniscono le seguenti direttive:

a) Ambito di applicazione.

Come noto, il D.M. 154/2009 stabilisce che i servizi di sicurezza sussidiaria possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privata, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi. Restano esclusi dall'applicazione del regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

L'art. 2 elenca i servizi, distinguendo:

- servizi di vigilanza e custodia che possono essere svolti all'interno dei porti, delle strutture ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto (comma 1);
- servizi di sicurezza sussidiaria che, nell'ambito dei piani di sicurezza degli impianti portuali - approvati dall'Autorità Designata (Capo del Compartimento Marittimo) ai sensi e secondo le disposizioni del Reg. CE 725/2004 e del D.lgs 203/2007 (sicurezza delle navi e degli impianti portuali) - e delle stazioni ferroviarie, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

concessione possono svolgere, sotto la vigilanza delle diverse Forze di Polizia e, per i porti, dell'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2).

Con riferimento al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza, viene precisato che le attività di sicurezza indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono svolte, previo accertamento da parte del Prefetto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, direttamente dal soggetto interessato, ai sensi dell'art.133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidate ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'art.134 del richiamato Testo Unico. In entrambi i casi, i servizi debbono essere espletati a mezzo di guardie giurate.

Il comma 4 dell'art. 3 riporta una generale prescrizione di sicurezza, peraltro già nota nell'ambito della normativa sulla sicurezza aeroportuale (art. 4, comma 5 del D.M. 85/1999), che prevede, ove si verificano situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di adottare (relativamente ai porti informato il Comandante del porto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Codice della navigazione) ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiedere ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni.

Dal punto di vista procedurale, i soggetti affidatari, nel caso di servizi svolti direttamente ovvero mediante propria articolazione organizzativa, dovranno presentare al Prefetto della provincia in cui è ubicato il porto ove insiste l'impianto portuale, la stazione ferroviaria o la sede della società di servizi di trasporto in concessione, l'istanza per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato intenda affidare i servizi di sicurezza in argomento ad istituti di vigilanza privata, questi ultimi dovranno inoltrare al Prefetto che ha rilasciato la licenza apposita comunicazione ai sensi dell'art.257-ter del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S., fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Alla richiesta di autorizzazione (nell'ipotesi di cui all'art.133 T.U.L.P.S.) ovvero alla comunicazione di estensione ex art.257-ter Reg. Es. (nell'ipotesi di cui all'art.134 T.U.L.P.S) dovrà essere allegata, per la successiva approvazione da parte del Questore, la bozza di Regolamento di servizio, che dovrà recare le modalità di esecuzione delle attività di sicurezza, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Piani di sicurezza, nonché il numero degli addetti (stabilito in ragione dell'intensità di traffico prevedibile e/o riscontrabile). I servizi dovranno essere espletati, in relazione all'ambito di applicazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, degli altri riferimenti normativi di interesse (Regolamento CE 725/2004, ecc.), del D.M. 30 marzo 1920, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attesa la delicatezza dei compiti attribuiti alle guardie giurate, è necessario un incisivo potere di indirizzo ed una costante vigilanza da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare il Questore, in sede di approvazione del Regolamento di servizio – sentiti il dirigente della Zona di Polizia di Frontiera competente ed il Capo del compartimento marittimo, nel caso dei servizi in ambito portuale, ovvero i dirigenti dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria e/o di Polizia Stradale, per gli altri ambiti di attività previsti dal D.M. 154/2009 - dovrà verificare che i servizi siano coerenti con i Piani di sicurezza approvati, con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed integrativi dei servizi di prevenzione e controllo assicurati dalle Forze di polizia.

a.1) Applicazione delle disposizioni nei porti.

Al fine di superare alcune difficoltà applicative, segnalate anche dalle associazioni di categoria, si evidenzia quanto segue:

1. all'art. 1, comma 1, quando si fa riferimento all'**ambito dei porti**, deve intendersi quello costituito dagli impianti portuali (*port facilities*) destinati al traffico passeggeri - in cui accostano le navi passeggeri soggette al Regolamento CE 725/2004 ed all'ISPS Code - ad esclusione delle navi tutte e degli impianti portuali destinati al traffico merci, salvo che per questi ultimi non sia diversamente disposto nei Piani di sicurezza dell'impianto portuale;
2. all'art.2, comma 1, con la locuzione "**società di gestione portuale**", si intendono le Autorità portuali, i Terminalisti nonché gli altri soggetti autorizzati che utilizzano gli impianti portuali;
3. all'art.2, comma 1, lett. g), si precisa che la **vigilanza della nave o imbarcazione** può essere effettuata a richiesta del soggetto interessato o quando reso obbligatorio da un'ordinanza del Comandante dello scalo Marittimo;
4. all'art.2, comma 1, lett. i) dove sono indicate le **aree del "sedime portuale"**, si fa riferimento a quelle aree che sono sottoposte ad accesso controllato, come individuate dai Piani di sicurezza dell'impianto portuale;
5. all'art.2, comma 2, lett. b), si fa riferimento ai **controlli** come indicati negli obiettivi della scheda 2 e alle percentuali definite all'Allegato C del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (di seguito PNSM), approvato con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2007, n.83/T ;
6. all'art. 2, comma 2, lett. d), si intendono per "**controlli espletati sui veicoli**" quelli effettuati prima della fase di imbarco e cioè al momento dell'accesso all'area controllata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. all'art.2, comma 2, lett. e), con la locuzione **“terminal passeggeri”** s'intendono le arre di interfaccia nave porto allorché interessate da navi passeggeri, per le operazioni di imbarco/sbarco degli stessi;
8. l'art.2, comma 4, fa riferimento a **servizi da affidare a guardie giurate di natura non obbligatoria**, il cui espletamento avviene su richiesta dei soggetti interessati;
9. all'art.6, comma 1, per **“organizzazioni esterne”**, s'intendono i centri di formazione privati oltre a quelli di Formazione Istituzionali come definiti dalla Scheda 6 del PNSM;
10. all'art.6, comma 4, lett. c), per **“comandante dello scalo marittimo”** si intende il Capo del Compartimento Marittimo;
11. all'art.6, comma 4, lett. e), per **“componente designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di specifico interesse”** si intende un ufficiale del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di porto Guardia Costiera.

b) Formazione degli addetti. Disciplinare.

Allegato alla presente direttiva si trasmette il *“Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria”*, con il quale, ai sensi dell'art.6 del D.M. 154/2009, sono stati individuati i programmi formativi per gli addetti e per i direttori tecnici, le modalità di svolgimento degli esami per l'ottenimento della certificazione ed il rilascio del relativo certificato.

Con il medesimo disciplinare sono stati individuati anche i programmi formativi per le Guardie Giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art.3 del D.M. 28 dicembre 2012, n 266.

I Sigg. Prefetti cureranno la nomina delle commissioni di cui all'art.6, co.4, del D.M. 154/2009, per l'accertamento dei requisiti di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria.

b. 1) Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza nell'ambito dei porti.

Attualmente trovano applicazione le disposizioni contenute nella Scheda 6 del sopra citato PNSM che, riprendendo quanto previsto dal ISPS Code, parte "B", delinea una specifica procedura di formazione per il responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (indicato con l'acronimo di PFSO - Port Security Facility Officer) e una formazione *“...per il personale impiegato nell'impianto portuale destinato, in via prioritaria, a mansioni tipiche della maritime security...”*, erogata da istruttori certificati o dal PFSO.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'addestramento delle guardie giurate per operare nei porti, previsto dal citato art. 6 del D.M. in oggetto, va, quindi, ad integrare le disposizioni della Scheda 6 del PNSM, imponendo una maggiore specializzazione delle stesse, a tutto vantaggio di una sicurezza di più alto profilo, necessitata dal fatto che il porto, in quanto importante e strategico crocevia internazionale di passeggeri, implica un alto livello applicativo delle misure di sicurezza e una specifica conoscenza dei compiti e dei limiti ai quali sono sottoposti gli addetti alla sicurezza.

Da ciò consegue che la piena applicazione delle disposizioni di cui all'art.6 del D.M. 154/2009 – attraverso l'adozione del programma di formazione trasmesso con la presente direttiva – comporterà che le disposizioni contenute nel punto 3.2.3 della Scheda 6 del PNSM saranno applicate, esclusivamente, al personale impiegato "*nell'impianto portuale destinato, in via prioritaria, a mansioni tipiche della maritime security*" che non riveste la qualifica di guardia giurata; queste ultime, invece, dovranno essere formate anche secondo i programmi individuati dal disciplinare allegato alla presente.

c) Nucleo di vigilanza e controllo.

Con il Disciplinare allegato viene, altresì, costituito il "Nucleo di vigilanza e controllo" al quale, a mente dell'art.7 del D.M. 154/2009, è affidato il controllo dei servizi previsti dal D.M. stesso, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard di qualità, ferme restando le attribuzioni previste dai regi decreti legge 26 settembre 1935, n.1952, e 12 novembre 1936, n.2144.

I risultati dell'attività ispettiva del Nucleo - composto da funzionari delle Direzioni Centrali competenti di questo Dipartimento, nonché, per l'attività ispettiva in ambito portuale, da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - sono comunicati alle SS.LL. anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.

Nel rassegnare le suesposte linee d'indirizzo, per una puntuale applicazione, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per la risoluzione di eventuali ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa